

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.

Nell'ottica di fornire le dovute informazioni utili per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, si riporta di seguito un breve riepilogo degli adempimenti obbligatori.

1. Valutazione dei rischi e D.V.R.

L'azienda è tenuta ad adottare tutte le misure di prevenzione adeguate alla realtà aziendale e all'aggiornamento delle stesse. Adempimento fondamentale ai fini di un'adeguata prevenzione è rappresentato dalla valutazione dei rischi che deve riguardare, appunto, tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale attività deve avvenire sotto la diretta responsabilità del datore di lavoro, non essendo delegabile ad alcun altro soggetto.

Il datore di lavoro deve adempiere a tale obbligo in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il medico competente (R.S.P.P.), previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

Al termine della valutazione verrà redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

Si precisa che il D.V.R. deve essere munito di data certa e può essere conservato su un supporto informatico.

Il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi stessa.

In caso di ridotta dimensione aziendale e/o di svolgimento di attività a basso rischio infortunistico, il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro prevede la possibilità di assolvere l'obbligo di valutazione con procedure standardizzate.

Il D.V.R. deve essere redatto:

- a) entro 90 giorni dall'inizio dell'attività in caso di costituzione di nuova impresa;
- b) entro 30 giorni:
 - in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione al grado di evoluzione della tecnica;
 - a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

MILANO

Via Fontana 18 - 20122 Milano
Tel. +39 02 7608211
Fax +39 02 76082128
segreteria.milano1@vrastudio.it

LODI

Corso Roma, 92 - 26900 Lodi
Tel. +39 0371 426484
Fax +39 0371 423347
segreteria.lodi@vrastudio.it



LAVORO | CIRCOLARE N. 4/2019

Individuati i fattori di rischio e le procedure necessarie per la sicurezza, il datore di lavoro dovrà provvedere alla programmazione delle misure di sicurezza e di tutela della salute. In particolare questa fase comporta le seguenti attività:

- elaborazione delle misure preventive protettive e dei relativi sistemi di controllo dei propri lavoratori;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- programmazione dell'informazione e formazione dei lavoratori;
- informazione dei lavoratori in materia di sicurezza;

In ragione delle dimensioni dell'azienda e dei rischi legati all'attività svolte, la programmazione della prevenzione e protezione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro o essere affidata ad un apposito Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) istituito dal datore di lavoro.

2. Sorveglianza sanitaria

Altro adempimento fondamentale in materia di sicurezza riguarda la sorveglianza sanitaria. A tal fine il datore di lavoro deve nominare il medico competente. Le visite mediche sono eseguite:

- in fase pre-assuntiva, al fine di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, su scelta del datore di lavoro, da parte del medico competente o dai dipartimenti di prevenzione della ASL;
- periodicamente, per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
- in occasione del cambio di mansione;
- su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;
- prima della ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro se si tratta di lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute.

Il datore di lavoro dovrà adottare tutte le misure necessarie per la gestione delle emergenze con particolare riguardo al primo soccorso, alla prevenzione incendi, all'evacuazione e in caso di pericolo grave ed immediato, stabilendo i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti.

Gli addetti al primo soccorso o alla prevenzione incendi dovranno essere in numero adeguato rispetto alle dimensioni e ai rischi specifici dell'azienda.

E' necessario informare tutti i lavoratori in merito alle misure predisposte e ai comportamenti da adottare in caso di pericolo grave ed immediato.

LAVORO | CIRCOLARE N. 4/2019

3. Luoghi e attrezzature

Il datore di lavoro dovrà provvedere all'adeguamento tecnico-strutturale dei luoghi di lavoro, delle attrezzature nonché alla eventuale adozione dei dispositivi di protezione individuale, sulla base dei rischi individuati.

In caso di mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sono previste, a seconda della gravità delle violazioni riscontrate, sanzioni amministrative e sanzioni penali. Qualora la vostra azienda non avesse provveduto agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, vi invitiamo ad allinearvi alla normativa quanto prima.

Lo studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

Villa Roveda Associati